



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 – 17 SETTEMBRE 2026

Riunione del 16 settembre 2026

03.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **POLISPORTIVA MAREMOLA** in persona del Presidente p.t.
- **Sig.ra M. B. L.** n.q. di Presidente della Polisportiva Maremola

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

Sig.ra L. M. B., n.q. di Presidente pro-tempore della società Polisportiva Maremola (cod. 03.011.0040), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Polisportiva Maremola, dopo aver tesserato l'atleta V. A. per la stagione sportiva 2025/26 a seguito di recesso della predetta atleta dalla società Sportandgo SSDRL, provveduto al versamento della somma dovuta a titolo di premio di compensazione di € 1.600,00= in favore della società Sportandgo SSDRL nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in tema di tesseramento atleti, come da atto delle conclusioni del 26 maggio 2026 ritualmente notificato;

Polisportiva Maremola (cod. 03.011.0040), in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra L. M. B., la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Polisportiva Maremola, dopo aver tesserato l'atleta V. A. per la stagione sportiva 2025/26 a seguito di recesso della predetta atleta dalla società Sportandgo SSDRL, provveduto



al versamento della somma dovuta a titolo di premio di compensazione di € 1.600,00= in favore della società Sportandgo SSDRL nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in tema di tesseramento atleti, come da atto delle conclusioni del 26 maggio 2026 ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto dell'08/05/2026 con il quale il sodalizio Sport and go SSDRL segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della Polisportiva Maremola, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta A. V. la quale aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante nei modi e nei tempi sanciti dalla vigente normativa.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento, con nota del 26 maggio 2026, la conferma delle informazioni contenute nell'esposto e, dunque, dell'importo dovuto a titolo di premio di compensazione per detta atleta pari ad € 1.600,00, la Procura notificava agli indagati l'atto di conclusioni delle indagini, preannunciando l'intendimento di procedere al loro deferimento.

Successivamente a tale comunicazione, perveniva alla Procura in data 08/06/2026 una nota da parte del legale del sodalizio incolpato Avv. Giulia Vigna a mezzo della quale si trasmetteva un presunto accordo intervenuto tra i due sodalizi avente ad oggetto il pagamento dilazionato del premio, nonché la contabile di un bonifico di € 400,00 effettuato in data 05/06/2026 dall'odierna incolpata in favore del sodalizio esponente

Non ritenendo le difese svolte idonee a scriminare la condotta anti giuridica posta in essere dagli incolpati, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 16/09/2026.

Nelle more dell'udienza, a seguito di trattative intercorse tra la difesa degli incolpati e la Procura, veniva raggiunto un accordo per l'applicazione delle seguenti sanzioni concordate: 30 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente e la multa di € 100,00 a carico del sodalizio; il tutto come attestato dalla proposta di patteggiamento del 29 luglio 2026 sottoscritta dai deferiti, controfirmata per accettazione dal procuratore Federale ed acquisita dal Tribunale,

All'udienza fissata dinanzi al Tribunale, comparivano il rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Altobelli ed il legale degli incolpati Avv. Giulia Vigna i quali confermavano il patteggiamento e dunque l'intervenuto accordo per l'applicazione delle sanzioni come sopra richiamate.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig.ra L. M. B. *n.q.* la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta) nonché la multa di € 100,00 (cento/00) a carico del sodalizio POLISPORTIVA MAREMOLA in persona del Presidente p.t.

Si dispone la trasmissione del presente comunicato all'Ufficio Tesseramento.

Roma, 16 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Settembre 2026

